

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1787-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

dal Ministro dell'interno

(MANCINO)

dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

dal Ministro della difesa

(FABBRI)

dal Ministro delle finanze

(GALLO)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(DIANA)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro per la funzione pubblica

(CASSESE)

(V. Stampato n. 1787)

approvato dal Senato della Repubblica il 26 gennaio 1994

(V. Stampato Camera n. 3667)

modificato dalla Camera dei deputati il 16 febbraio 1994

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 febbraio 1994

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
4 gennaio 1994, n. 3, recante disposizioni urgenti per le
Forze di polizia

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i> 3
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	» 10
Testo del decreto-legge	» 22

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
DEL DECRETO-LEGGE DEL 4 GENNAIO 1994, N. 3

All'articolo 1:

al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo» sono inserite le seguenti: «o corrispondenti»;

al comma 1, lettera c), dopo le parole: «, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile».

All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere dal 1° gennaio 1994, lo scatto gerarchico previsto dall'articolo 138, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, connesso alla qualifica o grado di provenienza è contestualmente riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo UPG e degli appuntati scelti UPG, ai quali è stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente al 1° gennaio 1994, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianità.

2-bis. Limitatamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, a decorrere dal 1° gennaio 1994 non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 7, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 GENNAIO 1994, N. 3

Identico.

All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al personale di cui al comma 1 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono attribuiti a decorrere dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui gli interessati hanno utilmente frequentato il corso prescritto. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere dal 1° gennaio 1994, lo scatto gerarchico previsto dall'articolo 138, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, connesso alla qualifica o grado di provenienza è contestualmente riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo UPG e degli appuntati scelti UPG, ai quali è stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente al 1° gennaio 1994, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianità. Limitatamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 8, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - 1. All'articolo 45 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

“Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari, degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di età previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni”.

2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, il primo periodo è sostituito dal seguente: “È vietato adibire al lavoro le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione e fino al termine del periodo di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.”.

Art. 3-ter. - 1. All'articolo 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“La stessa disposizione si applica per le assegnazioni alle sedi di servizio conseguenti al superamento di concorsi per la nomina nella qualifica iniziale del ruolo superiore a quello di appartenenza, salvo che vi ostino eccezionali e inderogabili esigenze di servizio e sempre che sussista la corrispondente vacanza nella dotazione organica degli uffici della stessa sede, nei confronti dei componenti la segreteria nazionale e di coloro che rivestono le cariche di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

All'articolo 3:

al comma 1, lettera a), le parole: «in servizio continuativo» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio permanente»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ammissione ai concorsi interni per accedere al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, previsti dall'articolo 51 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, gli appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, assunti a decorrere dal 1° gennaio 1995, dovranno essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il personale che, alla data del 31 dicembre 1994, è già inserito nei ruoli degli agenti e degli assistenti potrà concorrere per accedere al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato come previsto dalla predetta normativa già in vigore».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - Identico

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

segretario generale a livello regionale o provinciale, fatte salve le più favorevoli posizioni nella graduatoria del corso o del concorso e sempre che la carica sindacale sia rivestita anteriormente all'espletamento del concorso e ricoperta all'atto della nomina".

Art. 3-*quater*. - 1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di formazione per la nomina a vice ispettore in prova e a vice commissario, nonché quelli ammessi ai corsi per la promozione o nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato, dimessi dai corsi per assenza protratta oltre i limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per motivi di servizio.

Art. 3-*quinqües*. - 1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle carriere, delle qualifiche e dei gradi equiparati è attribuito il trattamento corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

- a) vice commissari e commissari: VIII livello;
- b) commissari capo: VIII livello-*bis*.

2. Ai sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza è attribuito il VII livello retributivo.

3. Il trattamento economico corrispondente al livello VIII-*bis* è quello indicato nell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

4. In relazione agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in lire 17.300 milioni per il 1994, in lire 17.250 milioni per il 1995 ed in lire 16.900 milioni a decorrere dall'anno 1996, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati, questi ultimi non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico nelle qualifiche iniziali dei ruoli interessati per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato, fino a concorrenza dei predetti oneri».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3-ter. - Identico».

Soppresso

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonchè perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere ad anticipazioni di carattere economico e normativo a favore di alcune categorie di personale non direttivo delle Forze di polizia, in vista del riordino delle rispettive carriere previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispon-

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

denti sono attribuiti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:

- a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;
- b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto già in godimento;
- c) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello retributivo.

2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:

- a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;
- b) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.

4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione la disposizione dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Articolo 2.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita agli assistenti capo della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, nonché agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, previo superamento del corso previsto dai rispettivi ordinamenti, indipendentemente dall'anzianità di grado o di qualifica rivestita.

2. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere dal 1° gennaio 1994, lo scatto gerarchico previsto dall'articolo 138, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, connesso alla qualifica o grado di provenienza è contestualmente riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo UPG e degli appuntati scelti UPG, ai quali è stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente al 1° gennaio 1994, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianità.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

1. *Identico.*

2. Al personale di cui al comma 1 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono attribuiti a decorrere dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui gli interessati hanno utilmente frequentato il corso prescritto. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere dal 1° gennaio 1994, lo scatto gerarchico previsto dall'articolo 138, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, connesso alla qualifica o grado di provenienza è contestualmente

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

2-bis Limitatamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, a decorrere dal 1° gennaio 1994 non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 7, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

3. La disposizione dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, è interpretata, ai soli effetti pensionistici, nel senso che l'attribuzione del VI livello retributivo agli assistenti capo UPG ed agli appuntati scelti UPG, in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 216 del 1992, decorre dal 1° gennaio 1993, indipendentemente dalla collocazione degli interessati in posizione transitoria.

Articolo 3.

1. La legge 28 marzo 1968, n. 397, è modificata come segue:

a) all'articolo 2, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1. Gli appuntati e i carabinieri in servizio continuativo che: non abbiano superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano in ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a "nella media";

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

b) all'articolo 2, primo comma, ai numeri 2) e 3), le parole: «primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «secondo grado»;

c) all'articolo 9, primo comma, la lettera a) è abrogata.

2. La legge 11 dicembre 1975, n. 627, è modificata come segue:

a) nell'articolo 2, secondo comma, al numero 1), dopo le parole: «continuo almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere» sono inserite le seguenti: «, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

b) nell'articolo 2, secondo comma, numero 2), lettera f), le parole: «di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «di secondo grado.»;

c) nell'articolo 3, primo comma, lettera e), dopo le parole: «nelle scuole medie» sono aggiunte le seguenti: «di secondo grado.»;

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo UPG e degli appuntati scelti UPG, ai quali è stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente al 1° gennaio 1994, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianità. Limitatamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 8, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

3. *Identico.*

Articolo 3.

1. *Identico:*

a) *identica:*

«1. Gli appuntati e i carabinieri in servizio **permanente** che: non abbiano superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano in ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a "nella media";

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

b) *identica;*

c) *identica.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

d) nell'articolo 9, secondo comma, le lettere a) e b) sono abrogate;

e) nell'articolo 9, il terzo comma è abrogato;

f) nell'articolo 9, quarto comma, le parole: «I titoli di cui alle lettere a) e b) del secondo comma devono essere posseduti» sono sostituite dalle seguenti: «Il titolo di studio di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 2, lettera f), deve essere posseduto».

3. A decorrere dal 1° gennaio 1995, il titolo di studio previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per l'accesso alle scuole allievi sottufficiali delle Forze armate è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Articolo 3-bis.

1. All'articolo 45 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

«Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari, degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di età previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni».

2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È vietato adibire al lavoro le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione e fino al termine del periodo di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204».

Articolo 3-ter.

1. All'articolo 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La stessa disposizione si applica per le assegnazioni alle sedi di servizio conseguenti al superamento di concorsi per la nomina nella

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ammissione ai concorsi interni per accedere al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, previsti dall'articolo 51 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, gli appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, assunti a decorrere dal 1° gennaio 1995, dovranno essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il personale che, alla data del 31 dicembre 1994, è già inserito nei ruoli degli agenti e degli assistenti potrà concorrere per accedere al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato come previsto dalla predetta normativa già in vigore.

Articolo 3-bis.

Identico.

Soppresso

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

qualifica iniziale del ruolo superiore a quello di appartenenza, salvo che vi ostino eccezionali e inderogabili esigenze di servizio e sempre che sussista la corrispondente vacanza nella dotazione organica degli uffici della stessa sede, nei confronti dei componenti la segreteria nazionale e di coloro che rivestono le cariche di segretario generale a livello regionale o provinciale, fatte salve le più favorevoli posizioni nella graduatoria del corso o del concorso e sempre che la carica sindacale sia rivestita anteriormente all'espletamento del concorso e ricoperta all'atto della nomina».

Articolo 3-quater.

1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di formazione per la nomina a vice ispettore in prova e a vice commissario, nonché quelli ammessi ai corsi per la promozione o nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato, dimessi dai corsi per assenza protratta oltre i limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per motivi di servizio.

Articolo 3-quinquies.

1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle carriere, delle qualifiche e dei gradi equiparati è attribuito il trattamento corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

- a) vice commissari e commissari: VIII livello;
- b) commissari capo: VIII livello-bis.

2. Ai sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza è attribuito il VII livello retributivo.

3. Il trattamento economico corrispondente al livello VIII-bis è quello indicato nell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

4. In relazione agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in lire 17.300 milioni per il 1994, in lire 17.250 milioni per il 1995 ed in lire 16.900 milioni a decorrere dall'anno 1996, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati, questi ultimi non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico nelle qualifiche iniziali dei ruoli interessati per collocamento in quiescen-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3-ter.

Identico.

Soppresso

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

za o nelle corrispondenti posizioni di stato, fino a concorrenza dei predetti oneri.

Articolo 4.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.150 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.190 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1994-1996 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 4.

Identico.

*Decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 4 del 7 gennaio 1994.*

Disposizioni urgenti per le Forze di polizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere ad anticipazioni di carattere economico e normativo a favore di alcune categorie di personale non direttivo delle Forze di polizia, in vista del riordino delle rispettive carriere previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo sono attribuiti,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a decorrere dal 1° gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:

- a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;
- b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto già in godimento;
- c) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocato al VII livello retributivo.

2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:

- a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;
- b) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.

4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione la disposizione dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Articolo 2.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita agli assistenti capo della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, nonché agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, previo superamento del corso previsto dai rispettivi ordinamenti, indipendentemente dall'anzianità di grado o di qualifica rivestita.

2. Al personale di cui al comma 1 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono attribuiti a decorrere dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui gli interessati hanno utilmente frequentato il corso prescritto. Lo scatto gerarchico previsto dall'articolo 140, quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, connesso alla qualifica o grado di provenienza è contestualmente riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo UPG e degli appuntati scelti UPG, ai quali è stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianità. Limitatamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 8, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53,

dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

3. La disposizione dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, è interpretata, ai soli effetti pensionistici, nel senso che l'attribuzione del VI livello retributivo agli assistenti capo UPG ed agli appuntati scelti UPG, in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 216 del 1992, decorre dal 1° gennaio 1993, indipendentemente dalla collocazione degli interessati in posizione transitoria.

Articolo 3.

1. La legge 28 marzo 1968, n. 397, è modificata come segue:

a) all'articolo 2, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1. Gli appuntati e i carabinieri in servizio continuativo che non abbiano superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano in ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a "nella media";

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

b) all'articolo 2, primo comma, ai numeri 2) e 3), le parole: «primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «secondo grado»;

c) all'articolo 9, primo comma, la lettera a) è abrogata.

2. La legge 11 dicembre 1975, n. 627, è modificata come segue:

a) nell'articolo 2, secondo comma, al numero 1), dopo le parole: «contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere» sono inserite le seguenti: «, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

b) nell'articolo 2, secondo comma, numero 2), lettera f), le parole: «di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «di secondo grado.»;

c) nell'articolo 3, primo comma, lettera e), dopo le parole: «nelle scuole medie» sono aggiunte le seguenti: «di secondo grado.»;

d) nell'articolo 9, secondo comma, le lettere a) e b) sono abrogate;

e) nell'articolo 9, il terzo comma è abrogato;

f) nell'articolo 9, quarto comma, le parole: «I titoli di cui alle lettere a) e b) del secondo comma devono essere posseduti» sono sostituite dalle seguenti: «Il titolo di studio di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 2, lettera f), deve essere posseduto».

3. A decorrere dal 1° gennaio 1995, il titolo di studio previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per l'accesso alle scuole allievi sottufficiali delle Forze armate è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Articolo 4.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.150 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.190 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1994-1996 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - MANCINO - CONSO - FABBRI -
GALLO - DIANA - SPAVENTA - BARUCCI -
CASSESE

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

